

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18710 Anno 2020

Presidente: FIDELBO GIORGIO

Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

Data Udiienza: 27/05/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Gatto Anthony, nato a Napoli il 24/10/1989

avverso la sentenza del 17/4/2018 del Tribunale di Fermo


visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso

udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano

letta la richiesta del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio nella parte reattiva alla confisca e la conferma nel resto della decisione impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia Anthony Gatto impugna la sentenza del 17 aprile 2018 con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 3.500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 commesso il 27 dicembre 2017. Il giudice ha disposto, altresì, la confisca e distruzione di quanto in sequestro.



2. Il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 240 cod. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di euro 1550, caduta in sequestro. Non è, in vero, accertato che la somma di denaro oggetto di confisca sia profitto ovvero provento del reato di spaccio e, dunque, che sia ravvisabile un nesso di pertinenzialità tra la stessa ed il reato per il quale si procede e in relazione al quale non può essere adottata la misura della cd. confisca allargata. Con il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto essendosi il giudice limitato a recepire l'accordo delle parti senza alcuna verifica sulla correttezza della sussunzione del fatto nella fattispecie legale contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Secondo il condivisibile indirizzo ermeneutico tracciato da questa Corte, la modifica introdotta con la legge n. 103 del 2017 ha codificato i principi già elaborati nella giurisprudenza di legittimità che, nell'ambito della disciplina del rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., caratterizzato da speditezza, sinteticità e negozialità, avevano enucleato la nozione di errore manifesto della qualificazione giuridica del fatto individuandola in un errore fondato su una contestazione palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) ovvero frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153). Proprio in materia di stupefacenti, era stato escluso, nella sentenza da ultimo richiamata, che ricorresse un errore manifesto in presenza della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990, richiamando la necessaria esistenza di margini di opinabilità nell'attività di valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito. Si è, così, recentemente affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso in esame la denuncia del preteso errore manifesto nella qualificazione del fatto si risolve in un'affermazione assertiva, non trovandosi di fronte ad una contestazione eccentrica o frutto di un errore macroscopicamente evidente in cui siano incorse le parti in sede di accordo e che, inopinatamente, il giudice abbia ratificato poiché, viceversa, a fronte del dato quantitativo dello stupefacente detenuto, costituito da eroina e cocaina, del principio attivo da esso ricavabile, superiore ai limiti di cui al d.m. 11 aprile 2006; alla suddivisione in dosi, essendo frazionata in venti dosi cd. da strada; al possesso di somme di denaro in contanti, poi



oggetto di confisca, rientra in un opinabile margine di apprezzamento e di valutazione la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Fondato è, invece, il primo motivo che concerne la mancanza di motivazione della disposta misura di sicurezza della confisca della somma in sequestro posto che, nella sentenza impugnata, si dà luogo alla confisca della somma senza alcuna motivazione al riguardo tanto più che l'imputato, per come si evince dal verbale di udienza del 14 maggio 2018, ne aveva chiesto la restituzione allegando documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione, a titolo di retribuzione, di una somma corrispondente all'incirca a quella in sequestro.

Ritiene il Collegio che, sebbene l'obbligo di motivazione del giudice, in caso di patteggiamento, sia assolto secondo una cadenza strutturalmente diversa da quello della sentenza di condanna, la estraneità della misura di sicurezza al concordato sanzionatorio, impone al giudice, di motivare espressamente le ragioni della confisca che, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., costituisce, nei casi di cui all'art. 240 cod. pen. ovvero nei casi di espresso rinvio, uno degli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta. A tal riguardo, anche dopo la richiamata modifica dell'art. 448, comma 2 *bis* cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 23 giugno 2017, questa Corte si è già espressa nel senso che il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura, sicché, nel caso in cui la confisca sia stata disposta senza motivazione, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato che abbia contestato nel giudizio di merito, o anche solo nei motivi di ricorso, l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene (Sez. 6, n. 9930 del 13/02/2014, Scivoli Di Domenico, Rv. 261533), conclusione ribadita anche dalla più recente decisione sul punto resa a Sezioni Unite (sul punto S.U. del 20/5/2019, Savin, come da informazione provvisoria).

3. La statuizione di confisca deve, pertanto, essere annullata poiché il giudice dovrà verificare la sussistenza o meno dei parametri applicativi della misura della confisca della somma in sequestro, in relazione agli elementi di prova accertati nella concreta fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che, come correttamente osservato dal difensore non consente la confisca cd. allargata, fornendo adeguata motivazione al riguardo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro e rinvia per la decisione sul punto al Tribunale di Fermo. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 27 maggio 2020